



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2009 (17.06)  
(OR. en)**

**7928/09**

**PI 23  
COUR 29**

**DOCUMENTO DI LAVORO**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti)

---

n. doc. prec.: 5072/09 PI 1 COUR 1

---

Oggetto: Progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario<sup>1</sup> e progetto di  
statuto

- Testo della Presidenza riveduto

---

Si allegano per le delegazioni le versioni rivedute del progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, del progetto di statuto del Tribunale e del progetto di elenco delle questioni da includere nel regolamento di procedura, presentate dalla presidenza per essere discusse nella riunione del Gruppo "Proprietà intellettuale"(Brevetti) del 2 aprile 2009.

Nel testo inglese sono indicate le modifiche rispetto alla versione precedente (doc. 5072/09).

---

<sup>1</sup> La terminologia del presente progetto non è stata ancora adeguata alla terminologia del trattato di Lisbona.

**PROGETTO DI ACCORDO SUL TRIBUNALE DEI BREVETTI EUROPEO E  
COMUNITARIO**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

[elenco degli altri Stati membri]

E

[elenco dei paesi terzi parti contraenti iniziali]

in appresso denominati le PARTI CONTRAENTI;

CONSIDERANDO che la cooperazione tra i paesi europei nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dello Spazio economico europeo caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;

CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali sono poco propizie all'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate;

DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e di rafforzare la certezza del diritto tramite l'istituzione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario per le controversie relative alla violazione ed alla validità dei brevetti;

CONSIDERANDO che il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, integrato ed esclusivo, sarà istituito per i brevetti comunitari ed europei che designano uno o più Stati parti del presente accordo e che il presente accordo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee assicurerà l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario,

CONSIDERANDO che il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario avrà il compito di fare in modo che le decisioni siano pronunciate rapidamente, siano di elevata qualità e preservino un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli delle altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Tribunale dei brevetti europeo e comunitario**

È instaurato un ordinamento giurisdizionale per la composizione delle controversie relative ai brevetti comunitari e ai brevetti europei. A tal fine è istituito il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

- (1) "Tribunale": il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.
- (2) "brevetto comunitario": un brevetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n... sul brevetto comunitario.
- (3) "brevetto europeo": un brevetto rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che designa uno o più Stati contraenti del presente accordo.
- (4) "certificato protettivo complementare": un certificato protettivo complementare concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1768/92<sup>2</sup> o ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96<sup>3</sup>.
- (5) "convenzione sul brevetto europeo": la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, quale modificata.
- (6) "Ufficio europeo dei brevetti ": l'organo che provvede al rilascio di brevetti istituito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della convenzione sul brevetto europeo.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, quale modificato, GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

(7) "brevetto": un brevetto comunitario e un brevetto europeo.

(8) "statuto": lo statuto del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, che è allegato al presente accordo.

(9) "regolamento di procedura" il regolamento di procedura del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.

(10) "Stato contraente": qualsiasi Stato che sia parte del presente accordo.

(11) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea.

### **Articolo 3**

#### **Campo di applicazione**

Il presente accordo si applica a qualsiasi

(a) brevetto comunitario;

(b) certificato protettivo complementare rilasciato per un brevetto;

(c) licenza obbligatoria correlata a un brevetto comunitario;

(d) brevetto europeo non ancora estinto alla data di cui all'articolo 59 o rilasciato dopo tale data, senza pregiudizio dell'articolo 58; e

(e) richiesta di brevetto pendente alla data di cui all'articolo 59 o inoltrata dopo tale data.

### **Articolo 3bis**

#### **Status giuridico**

(1) Il Tribunale ha personalità giuridica.

(2) In ciascuno Stato contraente il Tribunale gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in causa.

(3) Il Tribunale è rappresentato dal presidente della Corte d'appello che è eletto in conformità dello statuto.

### **Articolo 3ter**

#### **Privilegi e immunità**

*Soppresso*

### **Articolo 3 quater**

#### **Responsabilità**

(1) La responsabilità contrattuale del Tribunale è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

(2) La responsabilità extracontrattuale del Tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni è disciplinata dalla legge dello Stato in cui ha sede il pertinente organo del Tribunale.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

### **Articolo 4**

#### **Tribunale**

(1) Il Tribunale consta di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

(2) Il Tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.

### **Articolo 5**

#### **Tribunale di primo grado**

(1) Il tribunale di primo grado consta di una divisione centrale nonché di divisioni locali e regionali.

(2) A richiesta di uno Stato contraente è istituita nello stesso una divisione locale in conformità dello statuto.

(3) A richiesta di uno Stato contraente è istituita nello stesso un'altra divisione locale se nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di cui all'articolo 59 in detto Stato contraente sono stati avviati, per anno civile, oltre 100 procedimenti relativi a brevetti. Uno Stato contraente ha un massimo di tre divisioni.

(4) Uno Stato contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede e predispone le infrastrutture a tal fine necessarie.

(5) A richiesta di due o più Stati contraenti è istituita una divisione regionale in conformità dello statuto. I suddetti Stati contraenti designano la o le sedi della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più sedi.

(6) La divisione centrale è ubicata a [...].

## Articolo 6

### Composizione dei collegi del Tribunale di primo grado

(1) I collegi del Tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Senza pregiudizio del paragrafo 5 e dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, si riuniscono in una formazione di tre giudici.

(2) I collegi delle divisioni locali si riuniscono in una formazione composta di due giudici permanenti, cittadini dello Stato contraente che ospita la divisione in causa, e di un giudice membro del pool di giudici.

(3) In uno Stato contraente in cui per tre anni consecutivi sono stati avviati in primo grado, per anno civile, oltre cinquanta procedimenti relativi a brevetti, il terzo giudice di cui al paragrafo 2 esercita le proprie funzioni in via permanente presso la divisione locale. Negli altri Stati contraenti, l'assegnazione di un giudice membro del pool di giudici alla divisione locale è decisa caso per caso.

(4) I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione composta di due giudici permanenti scelti in un elenco regionale di giudici che hanno la cittadinanza degli Stati contraenti interessati, e di un giudice membro del pool di giudici e non avente la cittadinanza degli Stati contraenti interessati.

(5) Senza pregiudizio dei paragrafi 2 e 4, i collegi delle divisioni locali o regionali hanno facoltà di chiedere al presidente del Tribunale di primo grado, se del caso e previa audizione delle parti, di assegnare un giudice qualificato sotto il profilo tecnico avente qualifiche ed esperienza attinenti al settore tecnologico considerato e membro del pool di giudici. Nei casi in cui viene assegnato un siffatto giudice qualificato sotto il profilo tecnico, non deve essere assegnato alcun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico ai sensi dell'articolo 15bis, paragrafo 2, lettera a).

(6) I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione composta di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico e un giudice qualificato sotto il profilo tecnico assegnato, membro del pool di giudici, avente qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico considerato.

(7) Senza pregiudizio dei paragrafi da 1 a 6 e in conformità del regolamento di procedura, le parti possono convenire che un unico giudice conoscerà della causa che le oppone.

(8) I collegi del Tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

## **Articolo 7**

### **Corte d'appello**

(1) I collegi della Corte d'appello si riuniscono in una composizione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione composta di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico e due giudici qualificati sotto il profilo tecnico.

(2) I collegi della Corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

(3) I collegi della Corte d'appello sono istituiti in conformità dello statuto.

(4) La Corte d'appello ha sede a [...].

## **Articolo 8**

### **Cancelleria**

(1) È istituita una cancelleria presso la sede della Corte d'appello. Essa è gestita dal cancelliere ed esplica le mansioni conferitele in conformità dello statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura la cancelleria è accessibile al pubblico.

(2) Sono istituiti uffici periferici della cancelleria presso tutte le divisioni del Tribunale di primo grado.

(3) La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al Tribunale. All'atto dell'archiviazione il competente ufficio periferico notifica ogni causa alla cancelleria.

(4) Il Tribunale nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

## **Articolo 9**

### **Comitati**

Sono istituiti un comitato misto, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.

## **CAPO III – GIUDICI DEL TRIBUNALE**

### **Articolo 10**

#### **Criteri di eleggibilità**

(1) Il Tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici dispongono dei massimi livelli di competenza e di comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

(2) I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato contraente.

(3) I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili.

### **Articolo 11**

#### **Procedura di nomina**

(1) Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del Tribunale in conformità dello statuto.

(2) Sulla base di questo elenco il comitato misto deliberando di comune accordo nomina i giudici del Tribunale.

(3) Lo statuto prevede le disposizioni di attuazione.

## **Articolo 12**

### **Indipendenza di giudizio e imparzialità**

- (1) Il Tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono di indipendenza di giudizio. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.
- (2) I giudici qualificati sotto il profilo giuridico e i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del Tribunale non possono esercitare alcuna occupazione, retribuita o meno, salvo qualora altrimenti disposto dal presente articolo o qualora sia accordata dal comitato misto una eccezione in tal senso.
- (3) L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo giuridico non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.
- (4) L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del Tribunale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.
- (5) In caso di conflitto di interessi, un giudice non partecipa ai procedimenti. Lo statuto prevede norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.

## **Articolo 13**

### **Pool di giudici**

- (1) È costituito in conformità dello statuto un pool di giudici.
- (2) Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del Tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno del Tribunale. Inoltre comprende giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo parziale del Tribunale. Si provvede affinché il pool di giudici includa almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico dotato di qualifiche ed esperienza per ciascun settore tecnologico.

(3) Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del Tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla comprovata esperienza.

## **Articolo 14**

### **Quadro di formazione**

(1) Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche è istituito un quadro di formazione per i giudici in conformità dello statuto.

(2) Il quadro di formazione è imperniato in particolare sui seguenti aspetti:

(a) periodo di tirocinio presso tribunali o divisioni nazionali "Brevetti" del Tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;

(b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;

(c) aspetti tecnici del diritto brevettuale;

(d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedimenti civili per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;

(e) preparazione degli aspiranti giudici.

(3) Il quadro di formazione offrirà una formazione continua. Saranno organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del Tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto brevettuale e assicurare la coerenza della giurisprudenza.

## CAPO III BIS – DIRITTO SOSTANZIALE

### Articolo 14bis

#### Diritto applicabile

(1) Nel conoscere una causa ad esso proposta ai sensi del presente accordo, il Tribunale rispetta il diritto comunitario e fonda le proprie decisioni sui seguenti strumenti:

- (a) il presente accordo;
- (b) il diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il regolamento (CE) n. ... del Consiglio relativo al brevetto comunitario, e la legislazione nazionale degli Stati contraenti che attua il diritto comunitario;
- (c) la convenzione sul brevetto europeo e la legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti in conformità della convenzione sul brevetto europeo; e
- (d) le disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti tutte le parti contraenti.

(2) Nella misura in cui il Tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale degli Stati contraenti, la legge applicabile è determinata:

- (a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, o
- (b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, dagli strumenti internazionali sul diritto internazionale privato di cui tutte le parti contraenti sono parti; ovvero
- (c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal Tribunale.

(3) Uno Stato contraente che non è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diritto comunitario relativo al diritto brevettuale sostanziale.

### Articolo 14ter

*Trasferito all'articolo 14bis.*

## **Articolo 14quater**

### **Violazione dei brevetti europei**

Ai fini delle controversie di cui al presente accordo, il brevetto europeo conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso di:

- (a) fabbricare, offrire, commercializzare, utilizzare, ovvero importare o detenere a tali fini il prodotto oggetto del brevetto;
- (b) utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato;
- (c) offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

## **Articolo 14quinquies**

### **Violazioni indirette dei brevetti europei**

- (1) Il brevetto europeo conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o di offrirsi di fornire nel territorio in cui vige la tutela a persone non aventi diritto allo sfruttamento dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuarvi l'invenzione stessa, sempre che il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale attuazione e ad essa destinati.
- (2) Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 14quater.
- (3) Non sono considerate come aventi diritto allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 14sexies, lettere a), b) e c).

## Articolo 14sexies

### Limiti degli effetti del brevetto europeo

I diritti conferiti dal brevetto europeo non si estendono:

- (a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- (b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- (c) agli atti compiuti esclusivamente per l'esecuzione di prove conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE<sup>4</sup> o all'articolo 10 della direttiva 2001/83/CE<sup>5</sup> per quanto riguarda eventuali brevetti relativi al prodotto di riferimento ai sensi delle direttive summenzionate;
- (d) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- (e) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati contraenti, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
- (f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento di aeromobili o veicoli terrestri ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati contraenti, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti;
- (g) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale<sup>6</sup>, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati contraenti;
- (h) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di propagazione o moltiplicazione nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o commercializzato in altro modo all'agricoltore dal titolare del brevetto ovvero con il consenso di quest'ultimo per scopi agricoli. L'ambito e i metodi dettagliati di tale utilizzazione sono stabiliti all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94<sup>7</sup>;

---

<sup>4</sup> Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67.

<sup>6</sup> Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), "Convenzione di Chicago", doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

- (i) all'utilizzazione da parte di un agricoltore di animali tutelati a fini di allevamento, a condizione che i riproduttori o il materiale animale di riproduzione di altro tipo siano stati venduti o commercializzati in altro modo all'agricoltore dal titolare del brevetto ovvero con il consenso di quest'ultimo. Tale utilizzazione comprende la fornitura dell'animale o di altro materiale animale di riproduzione per gli scopi della sua attività agricola ma non la vendita come parte di un'attività commerciale di riproduzione o a tal fine;
- (j) agli atti consentiti a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante diritto d'autore<sup>8</sup>, in particolare delle disposizioni concernenti la decompilazione e l'interoperabilità; e
- (k) agli atti consentiti a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche<sup>9</sup>.

## **Articolo 14**

### **Diritto basato su un precedente utilizzo dell'invenzione**

Le persone che, se fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbero acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su un precedente utilizzo di tale invenzione o un diritto di possesso personale della stessa, godono in tale Stato contraente di diritti identici a quelli conferiti dal brevetto europeo in relazione alla medesima invenzione.

## **CAPO IV – COMPETENZE GIURISDIZIONALI E EFFETTI DELLE DECISIONI**

### **Articolo 15**

#### **Competenza giurisdizionale**

(1) Il Tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione a:

- (a) azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- (a1) azioni di accertamento di non contraffazione;

---

<sup>8</sup> Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU L 122 del 17.05.1991, pag. 42.

<sup>9</sup> Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

- (b) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- (c) azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti;
- (d) ricorsi per risarcimenti di danni o azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata;
- (e) azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzo precedente del brevetto;
- (f) azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari; e
- (g) azioni di compensazione per licenze ai sensi dell'[articolo 20, paragrafo 1] del regolamento (CE) n. ... del Consiglio relativo al brevetto comunitario.

(2) Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati contraenti sono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti comunitari ed ai brevetti europei che esulano dalla competenza esclusiva del Tribunale.

#### **Articolo 15bis**

##### **Competenza giurisdizionale delle divisioni del Tribunale di primo grado**

(1) Le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), d) e e) sono proposte dinanzi:

- (a) alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata effettivamente o rischia di verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; ovvero
- (b) alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui è domiciliato il convenuto o alla divisione regionale cui partecipa detto Stato contraente.

Le azioni contro convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale in conformità della lettera a).

Se lo Stato contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni e i ricorsi sono proposti dinanzi alla divisione centrale.

(2) In caso di azione per violazione può essere proposta una domanda riconvenzionale di revoca. La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha facoltà, a sua discrezione:

(a) di procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del Tribunale di primo grado di assegnare un giudice del pool di giudici qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in causa;

(b) di deferire la domanda riconvenzionale di decisione alla divisione centrale e di sospendere o procedere con il procedimento per violazione; ovvero

(c) con il consenso delle parti, di deferire la causa alla divisione centrale, affinché deliberi.

(3) Fatto salvo il paragrafo 2, le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a1), c), f) e g) sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Siffatte azioni possono essere avviate soltanto se non sono state avviate azioni in materia di contraffazione tra le stesse parti riguardanti il medesimo brevetto dinanzi ad una divisione locale o regionale.

(4) Se dinanzi alla divisione centrale pende un'azione di revoca, le stesse parti possono proporre un'azione in materia di contraffazione riguardante il medesimo brevetto dinanzi a qualsiasi divisione, in conformità del paragrafo 1. La divisione locale o regionale interessata ha facoltà, a sua discrezione, di procedere in conformità del paragrafo 2.

(5) Un'azione di accertamento di non contraffazione pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che sia proposta entro tre mesi tra le medesime parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non contraffazione, dinanzi ad una divisione locale o regionale, un'azione in materia di contraffazione riguardante lo stesso brevetto.

(6) Le parti possono convenire di proporre un'azione dinanzi alla sezione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

(7) Le azioni di cui al paragrafo 3 possono essere proposte senza che il richiedente debba avviare una procedura di opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

(8) Le parti informano il Tribunale di eventuali procedimenti di limitazione o d'opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il Tribunale può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

## **Articolo 16**

### **Effetti territoriali delle decisioni**

Le decisioni del Tribunale hanno effetto, per quanto riguarda il brevetto comunitario, in tutto il territorio dell'Unione europea e per quanto riguarda il brevetto europeo nel territorio degli Stati contraenti nei quali il brevetto europeo ha preso effetto.

## **CAPO V – Mediazione e arbitrato in materia di brevetti**

### **Articolo 17**

#### **Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti**

(1) È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti ("il Centro"). Il Centro ha sede a [...].

(2) Il Centro predispone le strutture per la mediazione e l'arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo. Tuttavia un brevetto non può essere dichiarato interamente o parzialmente nullo o interamente o parzialmente invalido nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

(3) Nell'ambito della procedura transitoria di cui all'articolo 32, paragrafo 2, il giudice che agisce in veste di relatore esplora con le parti le possibilità di una composizione mediante mediazione e arbitrato e dell'utilizzazione delle strutture del Centro.

(4) Il Centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

(5) Il Centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

## **PARTE II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Articolo 18**

#### **Bilancio del Tribunale**

(1) Il bilancio del Tribunale è finanziato dalle risorse finanziarie proprie del Tribunale e dai contributi della Comunità europea e degli Stati contraenti che non sono Stati membri, in conformità dello statuto. Il bilancio è in pareggio.

(2) Le risorse finanziarie proprie del Tribunale sono costituite dai diritti da esso riscossi e da altri introiti.

(3) I diritti del Tribunale sono fissati dal comitato misto su proposta della Commissione delle Comunità europee. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal Tribunale. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente.

### **Articolo 19**

#### **Finanziamento del Tribunale**

(1) Le spese di funzionamento del Tribunale sono coperte dal suo bilancio, in conformità dello statuto.

(2) Alla data di cui all'articolo 59, paragrafo 1, la Comunità europea e gli Stati contraenti che non sono Stati membri forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del Tribunale.

## **Articolo 20**

### **Finanziamento del quadro di formazione per i giudici**

Il quadro di formazione per i giudici è finanziato dal bilancio del Tribunale.

## **Articolo 21**

### **Finanziamento del Centro**

Le spese di funzionamento del Centro sono finanziate in conformità dello statuto.

## **PARTE III – ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 21bis**

##### **Statuto**

- (1) Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del Tribunale.
- (2) Lo statuto è allegato al presente accordo. Può essere modificato con decisione del comitato misto, sulla base di una proposta del Tribunale. Tuttavia tali modifiche non contraddicono o alterano le disposizioni del presente accordo.
- (3) Lo statuto garantisce che il funzionamento del Tribunale è organizzato nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

#### **Articolo 22**

##### **Regolamento di procedura**

- (1) Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al Tribunale. Esso è conforme alle disposizioni del presente accordo e dello statuto.
- (2) Il regolamento di procedura è adottato dal comitato misto su proposta della Commissione delle Comunità europee. La Commissione delle Comunità europee elabora la proposta sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate e dopo aver ricevuto il parere del Tribunale. Può essere modificato con decisione del comitato misto, sulla base di una proposta del Tribunale. Tuttavia tali modifiche non contraddicono o alterano le disposizioni del presente accordo o dello statuto.

(3) Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del Tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Fornisce il necessario livello di discrezione per i giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti.

## **Articolo 23**

### **Proporzionalità ed equità**

(1) Il Tribunale tratta le controversie in modo consono alla loro importanza e complessità.

(2) Il Tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano attuati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

## **Articolo 24**

### **Gestione delle cause**

Il Tribunale gestisce attivamente le cause di cui è investito in conformità del regolamento di procedura senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.

## **Articolo 25**

### **Procedure elettroniche**

Il Tribunale utilizza in maniera ottimale le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, come pure la videoconferenza per le comunicazioni di carattere generale, in conformità del regolamento di procedura.

## **Articolo 26**

### **Procedimenti pubblici**

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il Tribunale non decida di renderli, per quanto necessario, riservati nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

## **Articolo 27**

### **Parti**

(1) Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica autorizzato ad avviare procedimenti in conformità della legge applicabile dello Stato contraente interessata ha accesso al Tribunale per avviare azioni, presentare le proprie difese o chiedere l'applicazione delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e dal regolamento di procedura.

(2) Il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato ad avviare un procedimento dinanzi al Tribunale alla stessa stregua del titolare di un brevetto, purché quest'ultimo ne sia stato preliminarmente informato, salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza.

(3) Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato ad avviare un procedimento dinanzi al Tribunale a meno che il titolare del brevetto non ne sia stato preliminarmente informato e a condizione che l'accordo di licenza lo preveda in modo esplicito.

(4) Nei procedimenti avviati dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a costituirsi come parte.

(5) La validità di un brevetto non può essere contestata mediante azioni di contraffazione esperite dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione di contraffazione che intende contestare la validità di un brevetto deve avviare un procedimento contro il titolare.

(6) Qualsiasi altra persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica autorizzato ad avviare procedimenti in conformità della legge applicabile dello Stato contraente interessato, che sia interessata da un brevetto, può avviare un procedimento in conformità del regolamento di procedura.

## **Articolo 28**

### **Rappresentanza**

(1) Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato contraente.

(2) Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei che sono abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 134 della convenzione sul brevetto europeo e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un'abilitazione dell'Unione europea per le controversie brevettuali.

(2bis) I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del Tribunale in conformità del regolamento di procedura.

(3) I requisiti delle qualifiche ai sensi del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato misto su proposta della Commissione delle Comunità europee. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al Tribunale è tenuto dal cancelliere.

(4) I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

(5) I rappresentanti delle parti hanno l'obbligo di non esporre in modo falso le cause o i fatti dinanzi al Tribunale consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

## **CAPO II – LINGUE DEI PROCEDIMENTI**

### **Articolo 29**

#### **Lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado**

(1) La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è (sono) la lingua ufficiale (le lingue ufficiali) dell'Unione europea dello Stato membro o la lingua ufficiale (le lingue ufficiali) di altri Stati contraenti in cui è situata la divisione interessata o la lingua ufficiale (le lingue ufficiali) designata (designate) dagli Stati contraenti che condividono una divisione regionale.

(2) In deroga al paragrafo 1, gli Stati contraenti possono designare una o più delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.

(3) Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte della divisione competente. Se quest'ultima non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.

(4) [A richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti] / [Previo accordo delle parti] la divisione locale o regionale competente può, per motivi di praticità ed equità, decidere di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.

(5) La lingua del procedimento presso la divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

### **Articolo 30**

#### **Lingua del procedimento dinanzi alla Corte d'appello**

(1) La lingua del procedimento presso la Corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

(2) Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.

(3) In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la Corte d'appello può determinare un'altra lingua ufficiale di uno Stato contraente come lingua del procedimento o di parte dello stesso, previo accordo delle parti.

## **Articolo 31**

### **Altre disposizioni relative alle lingue**

(1) Qualsiasi divisione del Tribunale di primo grado e la Corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione

(2) A richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretazione per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento

## **CAPO III – PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE**

### **Articolo 32**

#### **Procedura scritta, provvisoria e orale**

(1) I procedimenti dinanzi al Tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria o alla procedura orale, in conformità del regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

(2) Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, designato in conformità del regolamento di procedura e previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Egli esplora in particolare la possibilità di una composizione.

(3) La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'assenso delle parti il Tribunale può prescindere dalla procedura orale.

### **Articolo 33**

#### **Mezzi di prova**

(1) Nei procedimenti dinanzi al Tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

- a) audizione delle parti;
- b) domanda di informazioni;
- c) produzione di documenti,
- d) audizione di testimoni;
- e) perizie;
- f) ispezioni;
- g) prove o esperimenti comparativi,
- h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

(2) Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove.

L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del Tribunale e può essere limitata a quanto necessario.

### **Articolo 33 bis**

#### **Onere della prova**

L'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.

### **Articolo 34**

#### **Inversione dell'onere della prova**

(1) Se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

(2) Lo stesso principio si applica quando è vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato.

(3) Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

## **CAPO IV – COMPETENZE DEL TRIBUNALE**

### **Articolo 34 bis**

#### **Disposizioni generali**

(1) Il Tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze ad altre condizioni in conformità dello statuto e del regolamento di procedura.

(2) Il Tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilità di far presenti i rispettivi interessi purché ciò sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.

### **Articolo 35**

#### **Ordine di presentare elementi di prova**

(1) Se una parte ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il Tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo in questione. Ciò non comporta un obbligo di autoincriminazione.

(2) Su richiesta di una parte, il Tribunale può ordinare, alle condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte,

## **Articolo 35 bis**

### **Ordine di protezione delle prove e di ispezione della proprietà**

(1) Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il Tribunale può, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto in materia di brevetti è stato violato o sta per esserlo, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione.

(2) Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

(2bis) L'ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal Tribunale in conformità del regolamento di procedura.

(3) In occasione dell'ispezione in loco la parte richiedente non è presente ma può essere rappresentata da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del Tribunale.

(4) Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

(5) In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

(6) Il Tribunale assicura che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi al Tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario.

(7) Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto in materia di brevetti, il Tribunale può ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

### **Articolo 35 ter**

#### **Decisioni di blocco dei beni**

Il Tribunale può ordinare a una parte di astenersi dal trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o dall'effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.

### **Articolo 36**

#### **Periti del Tribunale**

(1) Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il Tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il Tribunale fornisce al perito designato per una causa tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della perizia.

(2) A tal fine un elenco indicativo di periti è elaborato dal Tribunale in conformità del regolamento di procedura ed è tenuto dal cancelliere.

(3) I periti del Tribunale danno prova di indipendenza e imparzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici si applicano per analogia ai periti del Tribunale.

(4) Le perizie presentate al Tribunale sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

### **Articolo 37**

#### **Misure provvisorie e cautelari**

(1) Il Tribunale può emettere nei confronti del presunto autore della violazione, o di un terzo i cui servizi di intermediazione sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni su base provvisoria volte a impedire qualsiasi violazione, a vietare il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie

(2) Il Tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione dell'ingiunzione o dal rifiuto di emetterla.

(3) Il Tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto in materia di brevetti per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se la parte lesa fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il Tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.

(4) Il Tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

(5) L'articolo 35 bis, paragrafi da 4 a 7 si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

## **Articolo 37 bis**

### **Ingiunzioni permanenti**

(1) In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un brevetto, il Tribunale può emettere un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il Tribunale può anche emettere siffatte ingiunzioni nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto in materia di brevetti.

(2) Se del caso, l'ingiunzione prevede il pagamento di una penalità di mora pagabile al Tribunale al fine di assicurare l'adempimento.

## **Articolo 38**

### **Misure correttive nei procedimenti per violazione**

(1) Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il Tribunale può ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali ha accertato che violino un diritto in materia di brevetti e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.

(2) Siffatte misure comprendono:

- (a) una dichiarazione relativa all'avvenuta violazione;
- (b) il ritiro dai circuiti commerciali;
- (c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
- (d) l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, oppure
- (e) la distruzione.

(3) Il Tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongono motivi particolari.

(4) Nel considerare la richiesta di misure correttive si tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati, della volontà della parte interessata di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi.

### **Articolo 38 bis**

#### **Decisione sulla validità di un brevetto**

(1) Il Tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione diretta di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

(2) Il Tribunale può annullare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1 della convenzione europea sui brevetti o all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio sul brevetto comunitario.

(3) Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto europeo, se i motivi per l'annullamento interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è annullato parzialmente.

(4) Nella misura in cui un brevetto è stato annullato, esso è considerato privo fin dall'inizio, nel caso un brevetto comunitario, degli effetti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio sul brevetto comunitario e, nel caso di un brevetto europeo, degli effetti di cui agli articoli 64 e 67 della convenzione sul brevetto europeo.

(5) Qualora il Tribunale, in una decisione definitiva, abbia annullato interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato contraente interessato.

## **Articolo 39**

### **Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni**

(1) In risposta a una richiesta motivata e proporzionata del richiedente, e in conformità del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare al presunto autore della violazione di informare il richiedente:

- (a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
- (b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti in questione, e
- (c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione delle merci in questione o nel ricorso a un procedimento che costituisce una violazione.

(2) Il Tribunale può, in conformità del regolamento di procedura, ordinare a qualsiasi altra persona che, su scala commerciale:

- a) sia stata trovata in possesso di merci controverse o sia stata sorpresa a utilizzare procedimenti controversi,
- b) sia stata sorpresa a fornire servizi utilizzati in attività controverse,
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o procedimenti o nella fornitura di tali servizi,

di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

## **Articolo 40**

### **Protezione delle informazioni riservate**

Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o alte informazioni riservate di una parte o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il Tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a determinate persone.

## **Articolo 41**

### **Risarcimento del danno**

(1) Su richiesta della parte lesa il Tribunale può ordinare all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione

(2) Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non deve trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.

(3) Allorché il Tribunale fissa i danni:

(a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione;

(b) oppure, in alternativa alla lettera a), può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione.

(4) Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, il Tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.

## **Articolo 42**

### **Spese giudiziarie**

(1) Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione.

(2) Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il Tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

(3) Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al Tribunale o a un'altra parte.

(4) Su richiesta del convenuto il Tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese legali e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli 35, 35 bis, 35 ter e 37.

### **Articolo 43**

#### **Spese processuali**

(1) Le parti in causa dinanzi al Tribunale pagano spese processuali.

(2) Le spese processuali sono versate in anticipo. La parte che non abbia versato le spese processuali può essere esclusa dall'ulteriore partecipazione al procedimento.

### **Articolo 44**

#### **Gratuito patrocinio**

(1) Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.

(2) Il Tribunale decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o negarlo in conformità del regolamento di procedura.

(3) Su proposta del Tribunale, il comitato misto stabilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.

## **Articolo 44 bis**

### **Prescrizione**

I procedimenti relativi a tutte le forme di risarcimento pecuniario possono essere avviati fino a cinque anni dalla data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dei fatti che vi danno origine.

## **CAPO V – RICORSI**

### **Articolo 45**

#### **Ricorso**

(1) Contro una decisione del Tribunale di primo grado possono interporre ricorso dinanzi alla Corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente. Il ricorso può essere presentato contro una decisione definitiva del Tribunale di primo grado o contro un'ordinanza di cui [all'articolo 29, paragrafo 4 e] agli articoli 35, 35 bis, 35 ter, 37 o 39. Qualsiasi altra ordinanza è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che la Corte d'appello non conceda l'autorizzazione all'impugnazione.

(2) Il ricorso è presentato entro due mesi dalla notifica di una decisione definitiva del Tribunale di primo grado o entro quindici giorni civili dalla notifica di un'ordinanza di cui al paragrafo 1.

(3) Il ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado può riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.

(4) Conformemente al regolamento di procedura, nuovi fatti e nuove prove possono essere sottoposti soltanto se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

## **Articolo 46**

### **Effetti di un ricorso**

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, un ricorso non ha effetto sospensivo a meno che la Corte d'appello non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa tempestivamente.

(2) Un ricorso contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di nullità ha sempre effetto sospensivo.

(3) Il ricorso contro un'ordinanza di cui [all'articolo 29, paragrafo 4 e] agli articoli 35, 35 bis, 35 ter, 37 o 39 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Il Tribunale non può tuttavia emettere una decisione definitiva per quest'ultimo prima che sia stata emessa la decisione relativa all'ordinanza impugnata.

## **Articolo 47**

### **Decisione in secondo grado e rinvio**

(1) Se il ricorso è fondato, la Corte d'appello revoca la decisione del Tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La Corte d'appello può, in circostanze eccezionali disciplinate dal regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché esso decida.

(2) In caso di rinvio dinanzi al Tribunale di primo grado, quest'ultimo è vincolato dai punti di diritto fissati dalla decisione della Corte d'appello.

## **Articolo 48**

### **Interpretazione del diritto comunitario**

(1) Qualora sia sollevata una questione circa l'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità europea o la validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea dinanzi al Tribunale di primo grado, quest'ultimo può, se lo ritiene necessario per permettergli di prendere una decisione, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione. Qualora siffatta questione sia sollevata dinanzi alla Corte d'appello, quest'ultima può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

(2) La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità europea o alla validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea è vincolante per il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello.

## **CAPO VI – DECISIONI**

### **Articolo 49**

#### **Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato**

(1) Nel prendere decisioni il Tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti. Esso non concede più di quanto sia stato richiesto.

(2) Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni o prove su cui le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(3) Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura per disposizione del Tribunale.

(4) Il Tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.

## **Articolo 50**

### **Requisiti di forma**

(1) La decisione del Tribunale è motivata e viene comunicata per iscritto in conformità del regolamento di procedura.

(2) La decisione del Tribunale è emessa nella lingua del procedimento.

## **Articolo 51**

### **Pareri dissenzienti**

(1) Conformemente allo statuto le decisioni del Tribunale sono adottate alla maggioranza del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(2) Indipendentemente dalla decisione del Tribunale qualsiasi giudice del collegio può, in circostanze eccezionali, esprimere il proprio parere dissenziente.

## **Articolo 52**

### **Transazione**

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione convalidata da una decisione del Tribunale. Un brevetto non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo o essere totalmente o parzialmente invalidato mediante transazione.

## **Articolo 54**

### **Pubblicazione delle decisioni**

Il Tribunale può ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione di quest'ultima e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui mezzi di comunicazione pubblici.

## **Articolo 55**

### **Riesame**

(1) In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva può essere presentata alla Corte d'appello ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere presentata soltanto per motivo di vizi sostanziali della procedura o di un atto configurante reato, accertato con sentenza passata in giudicato.

(2) Una richiesta di riesame è depositata entro 10 anni dalla data della decisione ma entro un termine massimo di due mesi dalla scoperta di un fatto, ivi compreso un atto configurante reato, accertato con sentenza passata in giudicato. Tale richiesta non ha effetto sospensivo a meno che la Corte d'appello non decida altrimenti.

(3) Se la richiesta di riesame è fondata, la Corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione in questione e riaprire il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione in conformità del regolamento di procedura.

(4) Coloro che utilizzano brevetti oggetto di una decisione agendo in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a farlo.

## **Articolo 56**

### **Esecuzione delle decisioni**

(1) Le decisioni emesse dal Tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato contraente senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. La formula esecutiva di una decisione viene apposta dal Tribunale.

(2) Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.

(3) Fatte salve le disposizioni del presente accordo e dello statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del Tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

(4) Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del Tribunale può essere sanzionata con una penalità di mora pagabile al medesimo. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire. La penalità di mora è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.

## **PARTE III BIS – ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO**

### **Articolo 57**

#### **Il comitato misto**

(1) Il comitato misto è composto di un rappresentante di ciascuna parte contraente. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee.

(2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.

(3) Il comitato misto decide alla maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, salvo se altrimenti previsto dal presente accordo o dallo statuto.

(4) Il comitato misto adotta il proprio regolamento di procedura.

(5) Il comitato misto elegge un presidente tra i suoi membri. La durata del mandato è di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

### **Articolo 57 bis**

#### **Il comitato del bilancio**

(1) Il comitato del bilancio è composto di un rappresentante di ciascuna parte contraente. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee.

(2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.

(3) Il comitato del bilancio decide alla maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati contraenti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati contraenti.

(4) Il comitato del bilancio elegge un presidente tra i suoi membri. La durata del mandato è di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

### **Articolo 57 ter**

#### **Il comitato consultivo**

(1) Il comitato consultivo:

- a) assiste il comitato misto nella preparazione della nomina dei giudici del Tribunale;
- b) propone al Presidium orientamenti per il quadro di formazione per i giudici di cui all'articolo 14;
- c) emette pareri per il comitato misto riguardo alle proposte della Commissione delle Comunità europee concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

(2) Il comitato consultivo si compone di giudici ed operatori della giustizia esperti in materia di legislazione e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, secondo la procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile.

(3) La composizione del comitato consultivo è tale da assicurare un'ampia gamma di competenze e conoscenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati contraenti.

(4) Il comitato consultivo elegge un presidente tra i suoi membri. Esso adotta il proprio regolamento di procedura.

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 58**

#### **Periodo transitorio**

(1) Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di cui all'articolo 59, le azioni in materia di violazione o annullamento di un brevetto europeo possono ancora essere avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altra autorità di uno Stato contraente competente ai sensi della legislazione nazionale.

(2) Le azioni pendenti dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine del periodo transitorio restano soggette al regime transitorio.

(3) Per garantire che le risorse vengano utilizzate e raggruppate con la massima efficacia durante il periodo transitorio di sette anni, e fatti salvi l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati contraenti in cui, anteriormente alla data di cui all'articolo 59, per tre anni successivi sono stati avviati meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile:

a) istituiscono all'interno delle divisioni locali collegi inizialmente composti da un giudice cittadino dello Stato contraente interessato e da due giudici provenienti dal pool di giudici che non siano cittadini dell'altro Stato contraente interessato, oppure

b) prendono parte a una divisione regionale avente una massa critica di almeno cinquanta procedimenti all'anno.

(4) A meno che le azioni non siano già state avviate dinanzi al Tribunale, i titolari di brevetti europei concessi o richiesti anteriormente alla data di cui all'articolo 59 hanno la possibilità di rinunciare all'applicazione dell'articolo 3. A tal fine essi notificano tale scelta alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio.

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 58 bis**

#### **Ratifica e deposito**

Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso [il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (in appresso denominato "il depositario")].

### **Articolo 58 ter**

#### **Adesione**

(1) Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato contraente della convenzione sul brevetto europeo.

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso [il depositario].

### **Articolo 58 quater**

#### **Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata illimitata.

### **Articolo 58 quinquies**

#### **Revisione**

(1) Il presente accordo può essere riveduto dalle parti contraenti.

[(2) Il comitato misto può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale relativo ai brevetti o alla normativa della Comunità europea. A tal fine è richiesta l'unanimità delle parti contraenti.]

(3) Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 59 la Commissione delle Comunità europee redige una relazione sul funzionamento del Tribunale.

#### **Articolo 58 sexies**

##### **Denuncia**

(1) Qualsiasi Stato contraente non appartenente all'UE può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento. La denuncia è notificata al comitato misto. Una volta ricevuta tale notifica, viene redatto un apposito protocollo tra le parti contraenti.

(2) La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale.

#### **Article 58 septies**

##### **Lingue dell'accordo**

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua, tutti i testi facenti ugualmente fede.

#### **Articolo 59**

##### **Entrata in vigore**

(1) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui [il depositario] notifica alle parti contraenti che l'accordo è stato ratificato dagli Stati membri e che gli strumenti di ratifica sono stati depositati conformemente all'articolo 58 bis.

(2) Nei riguardi di qualsiasi Stato che può aderire al presente accordo ai sensi dell'articolo 58 ter e che abbia successivamente espresso il proprio consenso ad esserne vincolato, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica.

**Articolo 60**

**Decorrenza**

*[da completare]*

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,

Fatto a ....., addì

\_\_\_\_\_

## **Progetto di statuto del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario**

### **Articolo 1**

#### **Campo di applicazione dello statuto**

Il presente statuto contiene il regime istituzionale e finanziario applicabile al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

## **CAPO I - GIUDICI**

### **Articolo 2**

#### **Idoneità dei giudici**

(1) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 10 dell'accordo e al presente statuto può essere nominato giudice.

(2) I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

### **Articolo 3**

#### **Nomina dei giudici**

(1) In conformità della procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, i giudici sono nominati dal comitato misto che delibera di comune accordo sulla base delle proposte del comitato consultivo.

(2) Gli avvisi di posto vacante sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti criteri di ammissibilità. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati più idonei. Tale elenco contiene un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei posti vacanti.

(3) Nella nomina dei giudici, il comitato misto assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati contraenti.

(4) I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile.

(5) Il comitato misto nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del Tribunale. In un primo momento esso procede alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio ai sensi dell'articolo 14 nell'ambito di ciascuna divisione del Tribunale di primo grado e almeno due collegi ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito della Corte d'appello.

(6) La decisione del comitato misto recante nomina dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo giuridico e tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del Tribunale e/o la divisione del Tribunale di primo grado di destinazione, nonché i settori tecnologici per i quali viene nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.

(7) I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del Tribunale e inseriti nel pool di giudici in base alle qualifiche ed esperienze specifiche che posseggono. Tali giudici del Tribunale sono nominati in modo da assicurare che siano contemplati tutti i settori tecnologici .

### **Articolo 3bis**

#### **Durata del mandato dei giudici**

1. Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data stabilita nell'atto di nomina.

2. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.

### **Articolo 3ter**

#### **Nomina dei membri del comitato consultivo**

(1) Ciascuno Stato contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 57ter, paragrafo 2 dell'accordo.

(2) I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato misto che delibera di comune accordo.

(3) I membri del comitato consultivo sono completamente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.

#### **Articolo 4**

##### **Giuramento**

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di non divulgare del segreto delle deliberazioni.

#### **Articolo 5**

##### **Imparzialità**

(1) Subito dopo aver prestato giuramento, ciascun giudice sottoscrive una dichiarazione con la quale assume solenne impegno di rispettare, per la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

(2) Un giudice non può partecipare alla fase dibattimentale di alcuna causa nella quale egli :

(a) sia intervenuto come consulente;

(b) sia stato parte in causa o sia intervenuto come avvocato di una delle parti;

(c) sia stato chiamato a pronunciarsi come membro di un tribunale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo;

(d) abbia interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti, ovvero

(e) abbia rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti.

(3) Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della Corte d'appello o, nel caso dei giudici del Tribunale di primo grado, il presidente del Tribunale di primo grado. Qualora il presidente della Corte d'appello o, nel caso dei giudici del Tribunale di primo grado, il presidente del Tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.

(4) Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice per uno qualunque dei motivi di cui al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità.

(5) In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il Presidium decide in conformità del regolamento di procedura. Il giudice interessato viene ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

## **Articolo 6**

### **Immunità dei giudici**

(1) I giudici godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti o in relazione alle loro funzioni ufficiali. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

(2) Il Presidium può togliere l'immunità.

(3) Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

(4) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile ai giudici del Tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.

## **Articolo 7**

### **Cessazione delle funzioni**

(1) A parte i rinnovi regolari alla scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

(2) In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte d'appello o, nel caso dei giudici del Tribunale di primo grado, al presidente del Tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato misto.

(3) Salvo i casi in cui si applica l'articolo 8, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

(4) Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

## **Articolo 8**

### **Rimozione dalle funzioni**

(1) I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora il Presidium decida che non sono più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfano più gli obblighi derivanti dalla loro carica. Il giudice interessato viene ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

(2) Il cancelliere del Tribunale comunica tali decisioni al presidente del del comitato misto.

(3) Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

## **Articolo 9**

### **Formazione**

(1) Ai giudici è impartita una formamzione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo . Il Presidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione.

(2) Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante:

- (a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi;
- (b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel campo della proprietà intellettuale; e
- (c) la promozione e sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale.

(3) Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che definisce le sue principali esigenze in materia di formazione in conformità delle norme sulla formazione.

(4) Inoltre, il quadro di formazione :

- (a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla carica di giudice e i giudici del Tribunale nominati recentemente;
- (b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra rappresentanti, procuratori e Tribunale.

## **Articolo 9bis**

### **Remunerazione**

Il comitato misto stabilisce la remunerazione del presidente della Corte d'appello, del presidente del Tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 10**

##### **Presidente della Corte d'appello**

(1) Il presidente della Corte d'appello è eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il suo mandato è rinnovabile due volte.

(2) Le elezioni del presidente della Corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti.

(3) Il presidente della Corte d'appello dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione della Corte d'appello e presiede la Corte d'appello riunita in seduta plenaria.

(4) In caso di vacanza della presidenza della Corte d'appello prima della scadenza consueta, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.

#### **Articolo 10bis**

##### **Presidente del Tribunale di primo grado**

(1) Il presidente del Tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno di tale Tribunale, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il suo mandato è rinnovabile due volte.

(2) Il presidente del Tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione di tale Tribunale.

(3) L'articolo 10, paragrafi 2 e 4 si applica per analogia al presidente del Tribunale di primo grado.

## **Articolo 11**

### **Presidium**

(1) Il Presidium è costituito dal presidente della Corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del Tribunale di primo grado, da due giudici della Corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del Tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.

(2) Il Presidium esercita le sue funzioni in conformità del presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.

(3) Il Presidium è responsabile della gestione del Tribunale e:

(a) formula un parere sulla proposta di regolamento di procedura in conformità dell'articolo 22 dell'accordo;

(b) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura e proposte riguardanti il regolamento finanziario del Tribunale;

(c) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del Tribunale e li presenta al comitato del bilancio;

(d) fissa gli orientamenti per il programma di formazione destinato ai giudici e ne sorveglia l'applicazione;

(e) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;

(f) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le relative sezioni.

(4) Le decisioni spettanti al Presidium di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono prese in assenza del cancelliere.

(5) Il Presidium può prendere decisioni valide soltanto in presenza di tutti i membri o relativi sostituti. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti.

## **Articolo 12**

### **Organico**

(1) I funzionari e gli altri agenti hanno il compito di assistere il presidente della Corte d'appello, il presidente del Tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della Corte d'appello e del presidente del Tribunale di primo grado.

(2) Il comitato misto definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del Tribunale.

## **Articolo 12bis**

### **Vacanze giudiziarie**

(1) Il presidente della Corte d'appello, previa consultazione del Presidium, stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto delle ferie ufficiali.

(2) Durante le vacanze, le funzioni del presidente della Corte d'appello e del presidente del Tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato dal rispettivo presidente a prendere il suo posto, mantenendo il contatto con il cancelliere. In caso di emergenza, il presidente della Corte d'appello può convocare i giudici.

(3) Il presidente della corte d'appello o il presidente del Tribunale di primo grado può, se le circostanze lo permettono, accordare congedi rispettivamente ai giudici della Corte d'appello o ai giudici del Tribunale di primo grado.

## **SEZIONE 2 – IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

### **Articolo 13**

#### **Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale**

- (1) La richiesta di uno o più Stati contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato misto. Indica la sede/le sedi della divisione locale o regionale.
- (2) La decisione del comitato misto che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione. La decisione è pubblicata nella [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
- (3) Il Comitato misto decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato contraente che ospita la divisione locale o degli Stati contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data di cessazione di attività della divisione.
- (4) A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

### **Articolo 14**

#### **Collegi**

- (1) La composizione dei collegi e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è nominato giudice presidente in conformità del regolamento di procedura .

(2) Ciascun collegio può delegare, in conformità del regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei suoi giudici.

(3) Nei casi in cui un unico giudice tenga l'udienza in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'accordo, egli eserciterà tutte le funzioni di un collegio.

(4) Uno dei giudici del collegio agisce in qualità di relatore, in conformità del regolamento di procedura.

## **Articolo 15**

### **Pool di giudici**

(1) Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le lingue usate, il settore tecnico di competenza ed esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice.

(2) Una richiesta indirizzata al presidente del Tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice del pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.

## **SEZIONE 3 - LA CORTE D'APPELLO**

## **Articolo 16**

### **Collegi**

(1) La composizione dei collegi e l'attribuzione delle cause a questi ultimi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è nominato giudice presidente in conformità del regolamento di procedura .

(2) Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del Tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa il Tribunale in seduta plenaria.

(3) Ciascun collegio può delegare, in conformità del regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei suoi giudici.

(4) Uno dei giudici di ciascun collegio agisce in qualità di relatore, in conformità del regolamento di procedura.

## **SEZIONE 4 – LA CANCELLERIA**

### **Articolo 17**

#### **Nomina e revoca del cancelliere**

(1) Il Presidium nomina il cancelliere del Tribunale per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

(2) Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della Corte d'appello informa il Presidium delle domande presentate per il posto vacante. Il nome del cancelliere è pubblicato nella [Gazzetta ufficiale].

(3) Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Presidium il giuramento di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza.

(4) Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il Presidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.

(5) Se il posto del cancelliere si rende vacante prima dell scadenza consueta, il Presidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

(6) Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere o il suo posto è vacante, il presidente della Corte d'appello, previa consultazione del Presidium, designa un membro del personale del Tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

## **Articolo 18**

### **Mansioni del cancelliere**

(1) Il cancelliere assiste il presidente della Corte d'appello, il presidente del Tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. E' responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della Corte d'appello.

(2) Il cancelliere è responsabile in particolare di quanto segue:

- (a) tenuta della cancelleria che comprende un archivio di tutte le cause di cui il Tribunale è investito;
- (b) tenuta e aggiornamento degli elenchi in conformità degli articoli 13, 28 e 36 dell'accordo;
- (c) tenuta e pubblicazione di un elenco delle opzioni di non partecipazione notificate ai sensi dell'articolo 58 dell'accordo;
- (d) pubblicazione delle decisioni del Tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni di carattere riservato;
- (e) pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
- (f) accertamento che le informazioni sulle opzioni di non partecipazione, a norma dell'articolo 58 dell'accordo, siano strettamente connesse con il registro dei brevetti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

## **Articolo 19**

### **Tenuta del registro**

(1) Le modalità precise per la tenuta del registro del Tribunale sono stabilite nelle istruzioni per la cancelleria, adottate dal Presidium.

(2) Le modalità per l'accesso agli atti depositati in cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.

## **Articolo 20**

### **Uffici periferici della cancelleria e cancelliere aggiunto**

(1) Il Presidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

(2) Per analogia si applica l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6.

(3) Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività degli uffici periferici della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del Tribunale di primo grado. Le mansioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:

- a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte alla divisione pertinente del Tribunale di primo grado;
- b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte alla divisione pertinente del Tribunale di primo grado.

(4) Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alla pertinente divisione del Tribunale di primo grado.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Articolo 22**

#### **Bilancio**

- (1) Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del Presidium. È formato sulla base dei principi contabili generalmente ammessi, stabiliti nel regolamento finanziario.
- (2) Nell'ambito del bilancio il Presidium può, in conformità del regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.
- (3) Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio in conformità del regolamento finanziario.
- (4) Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal Presidium .

### **Articolo 23**

#### **Autorizzazione delle spese**

- (1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento finanziario.
- (2) In conformità del regolamento finanziario, i crediti che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
- (3) I crediti sono registrati in linee diverse a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento finanziario.

## **Articolo 24**

### **Crediti per spese non prevedibili**

(1) Il bilancio del Tribunale può comportare crediti per spese non prevedibili.

(2) L'uso di tali crediti da parte del Tribunale è soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.

## **Articolo 25**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

## **Articolo 26**

### **Formazione del bilancio**

Il Presidium sottopone il progetto di bilancio del Tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.

## **Articolo 27**

### **Bilancio provvisorio**

(1) Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione del Presidium crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

(2) Il comitato del bilancio può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al paragrafo 1.

## **Articolo 28**

### **Revisione dei conti**

(1) Gli stati finanziari annuali del Tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.

(2) La revisione, che si basa su standard contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del Tribunale sia condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.

(3) Il Presidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del Tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio precedente, unitamente alla relazione dei revisori.

(4) Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al Presidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

## **Articolo 30**

### **Regolamento finanziario**

(1) Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

(a) le modalità relative alla formazione ed esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;

(b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi previsti dall'articolo [...] e i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo [...] sono messi a disposizione del Tribunale;

(c) le norme relative alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili e le modalità relative al loro controllo; e

(d) i principi contabili generalmente accettati su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.

(2) Il regolamento finanziario è adottato dal comitato misto su proposta del Tribunale.

### **Articolo 31**

#### **Entrate**

*[da completare]*

### **Articolo 32**

#### **Costi di funzionamento**

*[da completare]*

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

### **Articolo 33**

#### **Segreto delle deliberazioni**

Le deliberazioni del Tribunale sono e restano segrete.

### **Articolo 34**

#### **Decisioni**

(1) Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, il Tribunale decide alla maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(2) In caso di impedimento di un giudice di un collegio si può ricorrere al giudice di un altro collegio in conformità del regolamento di procedura.

(3) Le decisioni che ai sensi del presente statuto devono essere prese dalla Corte d'appello in seduta plenaria sono valide solo se prese da almeno [3/4] dei giudici costituenti la seduta plenaria.

(4) Nelle decisioni del Tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

(5) Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, per le decisioni della corte d'appello, oppure dal cancelliere aggiunto per le decisioni del Tribunale di primo grado. Le decisioni sono pronunciate in pubblica udienza.

### **Articolo 35**

#### **Pareri dissenzienti**

Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio ai sensi dell'articolo 51 dell'accordo è motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

## **Articolo 36**

### **Decisioni in contumacia**

(1) Quando il convenuto, regolarmente chiamato in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compare in udienza, può essere pronunciata, su richiesta dell'attore, una decisione contumaciale in conformità del regolamento di procedura. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla sua notifica.

(2) L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione contumaciale salvo altrimenti deciso dal Tribunale.

## **Articolo 37**

### **Questioni sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee**

(1) Le procedure stabilite dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per i rinvii pregiudiziali nell'ambito della Comunità europea si applicano ove appropriato.

(2) Qualora abbia deciso di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione circa l'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità europea o la validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea, il Tribunale di primo grado o la Corte d'Appello sospende il procedimento .

[...]

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

*[da completare]*

---

## **Elenco preliminare degli aspetti da includere nel**

### **I. Organizzazione del Tribunale**

#### **1. Presidente del Tribunale**

- Sessioni, vacanze giudiziarie
- Date, ore e luogo delle sedute del Tribunale (compresa la possibilità che le divisioni centrali e regionali tengano udienze in sedi diverse) :
- Impedimento a partecipare o assenza di un giudice
- Procedura per l'assegnazione delle cause ai collegi
- Nomina e funzioni del giudice relatore

#### **2. Cancelleria**

- Nomina e giuramento del cancelliere
- Assistenti del cancelliere
- Sostituzione del cancelliere
- Tenuta della cancelleria (comprese informazioni sulle notifiche di non partecipazione)
- Procedura per la pubblicazione delle decisioni

#### **3. Lingue**

- Modalità precise in merito alle lingue

#### **4. Parti**

Opposizione di terzo (condizioni, procedura)

- Condizioni speciali perché una parte possa presentare ricorso (compresi i ricorsi proposti dal richiedente un brevetto o da un utilizzatore anteriore)
- Interventi nei procedimenti (ricorsi, condizioni, invito del Tribunale)

## **5. Rappresentanti delle parti**

- Requisiti per i rappresentanti
- Requisiti per i mandatari per brevetti europei (comprese norme sui certificati dell'UE in materia di controversie brevettuali o prova di esperienza in materia di controversie brevettuali)
- Privilegi, immunità e agevolazioni per i rappresentanti
- Statuto dei rappresentanti delle parti
- Dichiarazione inesatta
- Esclusione dai procedimenti

## **II. Procedura**

### **1. Procedura scritta**

- Deposito degli atti processuali
- Ricorsi (comprese regolarizzazione, notifica e pubblicazione)
- Presentazione del controricorso
- Secondo scambio di atti processuali
- Offerte di produrre nuove prove
- Nuovi argomenti di diritto
- Esame degli atti
- Riservatezza

### **2. Fase provvisoria**

- Condizioni per la convocazione di un'udienza provvisoria
- Ruolo del giudice relatore
- Mandato di un collegio a un giudice relatore
- Possibilità di risoluzione

### **3. Procedimento orale**

- Procedimenti pubblici
- Decisione del Tribunale di rendere i procedimenti riservati
- Convocazione dell'udienza
- Data dell'udienza
- Assenza delle parti all'udienza
- Svolgimento dell'udienza
- Termine della fase orale
- Verbale dell'udienza
- Assistenza di interpreti per le parti

### **4. Procedure elettroniche**

- Uso di procedure elettroniche
- Archiviazione elettronica di atti e prove
- Comunicazioni elettroniche

### **5. Costituzione della prova**

- Mezzi di costituzione della prova
- Procedura in funzione dei mezzi di costituzione della prova
- Testimoni (convocazione, esame, obblighi, giuramento)
- Periti (nomina, obblighi, giuramento, rinvio, obiezioni)
- Periti del tribunale (elaborazione di un elenco di periti in specifici settori tecnici, nomina)
- Ordine di presentare elementi di prova
- Ordine di protezione delle prove e di ispezione della proprietà
- Decisioni di blocco dei beni
- Condizioni e procedura di ingiunzione della trasmissione di informazioni

## **6. Ingiunzioni provvisorie e permanenti**

- Concessione di misure provvisorie e cautelari (richiesta, procedura)
- Concessione di ingiunzioni permanenti (richiesta, procedura)
- Decisione di misure correttive (richiesta, procedura)

## **7. Transazione**

- Esame delle possibilità di risoluzione, proposte di soluzione da parte del Tribunale
- Accordo delle parti
- Conferma del Tribunale

## **8. Sospensione del procedimento**

- Condizioni generali e procedura
- Sospensione del procedimento quando gli aspetti relativi alla validità e alla contraffazione sono separati
- Sospensione del procedimento in seguito ad azione presso l'Ufficio europeo dei brevetti
- Sospensione del procedimento in cause connesse
- Durata ed effetti

## **9. Procedimento accelerato**

- Condizioni per il procedimento accelerato

## **10. Rinuncia agli atti**

- Rinuncia agli atti su richiesta del ricorrente; non luogo a statuire; ricorso destinato al rigetto; motivi di irricevibilità di ordine pubblico

## **11. Decisioni**

- Deliberazioni (segretezza)
- Quorum
- Maggioranza del collegio per l'adozione di decisioni
- Ruolo del giudice presidente in caso di parità di voti
- Contenuto e forma delle decisioni
- Pronuncia delle decisioni
- Effetti territoriali e vincolanti delle decisioni
- Rettifica
- Esecuzione (comprese norme sulla prestazione delle cauzioni)
- Pubblicazione
- Protezione dei dati riservati nelle decisioni pubblicate
- Pubblicazione delle decisioni a fini di divulgazione dell'informazione

## **12. Spese giudiziarie**

- Decisione sulle spese
- Attribuzione
- Spese eccessive
- Spese per l'esecuzione forzata della decisione
- Spese ripetibili
- Contestazione sulle spese
- Pagamento

## **13. Gratuito patrocinio**

- Requisiti sostanziali
- Requisiti formali
- Procedura per la concessione del gratuito patrocinio

#### **14. Notifica di atti**

- Procedura per la notifica di atti
- Notifica di atti per via elettronica

#### **15. Termini**

- Calcolo dei termini prescritti nell'accordo
- Proroga dei termini
- Circostanze impreviste/casi di forza maggiore in relazione ai termini

### **III. Procedimenti speciali**

#### **1. Ricorsi**

- Condizioni dell'impugnazione avverso le decisioni del Tribunale
- Procedimenti in Corte d'appello
- Decisioni in appello
- Condizioni e procedura per il deposito di fatti e prove nuovi in Corte d'appello

#### **2. Rinvio al Tribunale di primo grado**

- Condizioni di rinvio
- Procedura d'esame delle cause rinviate

#### **3. Istanza di ulteriore ricorso**

- Condizioni e procedura per l'istanza di ulteriore ricorso (cassazione)

#### **4. Mezzi straordinari di ricorso**

- Condizioni e procedura per il giudizio in appello
- Opposizione di terzo (quando una decisione che riguarda un terzo è stata pronunciata senza che questi sia stato ascoltato)
- Interpretazione delle decisioni del Tribunale

## **5. Decisioni in contumacia**

- Procedura di pronuncia di decisioni in contumacia (se il convenuto non ha depositato la difesa)
- Ricorso per annullamento di una decisione contumaciale

## **IV. Disposizioni finali**

- Entrata in vigore
  - Pubblicazione del regolamento di procedura
-